

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Relatore

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17956/2024 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato MORGANTI GIORGIO (Omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato PUORTO GIUSEPPE (Omissis)

-ricorrente-

Contro

B.B., elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato PARENTE ZAMPARELLI GIOVANNI CARLO (Omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato D'ONOFRIO CARMINE (Omissis)

-controricorrente-

avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 923/2023 depositata il 18/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

Svolgimento del processo

Ritenuto che:

A.A. aveva proposto avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorso ex art. 710 c.p.c. al fine di ottenere la modifica delle condizioni di separazione come omologate in data 7.7.2017, chiedendo, fermo restando l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, venisse disposta la residenza privilegiata della minore presso il padre.

Inoltre, chiedeva che l'ex casa coniugale doveva essere devoluta totalmente in favore della minore C.C., in quanto ad essa era stata ceduta dal padre a titolo di assegno di mantenimento perenne dovendosi tenere conto anche del fatto che la minore non conviveva più con la madre, alla quale doveva essere pertanto revocato il diritto di usufrutto sulla casa, non avendo più con sé la minore.

Si era costituita B.B., la quale aveva posto in evidenza l'infondatezza delle argomentazioni della controparte.

Il Tribunale con decreto 7.4.2023 stabiliva, a parziale modifica della disciplina della separazione, il collocamento prevalente della minore presso il padre, con facoltà di scelta della minore sui tempi di permanenza presso la madre revocando l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del padre e ponendo a carico della madre l'obbligo di versare un assegno mensile di Euro 200.00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre la 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo (avvenuto il 7.12.2020). Avverso tale provvedimento A.A. proponeva reclamo chiedendo che l'assegno di Euro 200,00 stabilito in favore della figlia C.C. a carico della madre, decorresse dal mese di marzo del 2020, ossia da quando la predetta era andata a vivere con lui, rappresentando sul punto che il relativo ricorso era stato proposto solamente il 7.12.2020, a causa di difficoltà oggettive e soggettive determinate - le prime - dall'entrata dell'Italia nel lockdown e dalla imposizione da parte, dello Stato Italiano delle misure di prevenzione dal Covid che avevano impedito agli italiani, quindi anche al reclamante, di uscire dalla loro abitazione e di, conseguenza, di rivolgersi al proprio procuratore e le seconde dalla circostanza che la figlia era stata ricoverata e ciò aveva impedito al padre, che ogni giorno si recava in ospedale dalla figlia, di recarsi dal proprio procuratore. Inoltre chiedeva che la casa coniugale venisse assegnata al genitore convivente con la minore e quindi al padre, fino alla maggiore età della predetta.

Si costituiva B.B. contestando il fondamento del reclamo.

Con il decreto la Corte rilevava in merito alla decorrenza dell'assegno di mantenimento che "La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non aveva effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussisteva finché non intervenisse la

modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione" (cfr. Casso Ord. n. 4224/2021). Relativamente al motivo di gravame avente ad oggetto la richiesta da parte dell'appellante della assegnazione della casa coniugale in suo favore, affinché egli potesse viverci insieme alla figlia

C.C., fino al raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultima si deve anzitutto ricordare che in sede di separazione consensuale le parti avevano tra l'altro concordato l'affido condiviso della minore C.C. ad entrambi i genitori, con domicilio preferenziale presso la madre ed inoltre si erano obbligati a trasferire alla minore C.C. la nuda proprietà della casa coniugale, sita in (Omissis) di cui erano proprietari al 50% (restando a carico dei genitori il pagamento per quote eguali del mutuo, nonché delle imposte, tasse e degli altri pesi gravanti sull'immobile) ed inoltre, era stato attribuito alla B.B. il diritto di usufrutto sul detto immobile.

Ed in linea con tale accordo il A.A. e la B.B. avevano successivamente provveduto alla stipula del relativo atto notarile.

Rilevava che ogni questione relativa alla proprietà o al diritto di abitazione sull'immobile esulava dalla competenza funzionale del giudice della separazione ed andava proposta avanti al giudice della cognizione ordinaria.

Con riguardo alla richiesta di assegnazione la Corte osservava che il rapporto preferenziale di C.C. con l'habitat domestico riconducibile alla pregressa vita familiare era venuto meno in quanto - come riferito del resto dallo stesso padre richiedente la figlia viveva ininterrottamente da più di quattro anni in un'altra abitazione e quindi in un diverso contesto familiare, ben lontana dalle abitudini, consuetudini di vita e relazioni domestiche proprie della abitazione di cui si chiede l'assegnazione.

In sostanza si poteva affermare che C.C. fosse oramai sradicata dal luogo in cui si era svolta la vita familiare quando i genitori erano ancora insieme.

Avverso tale decreto A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui ha resistito B.B. con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Considerato che:

Con l'articolato motivo si deduce la violazione dell'art 111 Cost., co. 7, dell'art 155 c.c. e ss., in relazione all'art 360, co. 1 n. 3 e 5 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (esame della minore del 21.9.2021) che è stato oggetto di discussione tra le parti, in correlazione all'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, quindi per errore dei fatti, giungendo la Corte Territoriale ad una errata motivazione ovvero che "il rapporto preferenziale di C.C. con l'habitat domestico riconducibile alla pregressa vita familiare sia venuto meno in quanto la figlia vive ininterrottamente da più di quattro anni in un'altra abitazione e quindi in un diverso contesto familiare, ben lontano dalle abitudini, consuetudini di vita e relazioni domestiche proprie della abitazione di cui si chiede l'assegnazione".

Motivazione questa non condivisa dal ricorrente che evidenzia come la durata del processo è dipesa dalla lunga ricerca da parte del Tribunale di comprendere le ragioni di trasformazione della minore.

Si lamenta poi che la Corte non avrebbe dato rilievo alle dichiarazioni rese dalla minore in data 21.9.21 e dell'interesse dalla stessa mostrato di ritornare a vivere nella casa di nascita.

Il motivo è inammissibile.

Osserva il Collegio che le deduzioni del ricorrente, tramite l'apparente denuncia di vizi di violazione di legge, non si confrontano compiutamente con il percorso argomentativo svolto dai giudici di merito e in realtà sollecitano impropriamente una rivalutazione del giudizio di fatto.

La corte di appello sulla premessa che l'assegnazione della casa coniugale sia dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponda all'esigenza di conservare in favore dei figli l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare, ha ritenuto con una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede che il rapporto preferenziale di C.C. con l'habitat domestico riconducibile alla pregressa vita familiare fosse venuto meno, in quanto la figlia vive ininterrottamente da più di quattro anni in una altra abitazione e quindi in un diverso contesto familiare, ben lontana dalle abitudini, consuetudini di vita e relazioni domestiche proprie della abitazione di cui si chiede l'assegnazione.

Ha infatti rilevato che la minore si fosse ormai sradicata dal luogo in cui si era svolta la vita familiare quando i genitori erano ancora insieme.

La decisione assunta dalla Corte è coerente con i principi affermati da questa Corte che ha chiarito che l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155-quater c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c. (Cass., sez. 6-1, 29 settembre 2016, n. 19347); dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (Cass., sez. 1, 12 ottobre 2018, n. 25604).

Ciò, in quanto va tutelato l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale" (Cass., sez. 1, 2/8/2023, n. 23501). Deve, dunque, valutarsi l'esistenza di uno stabile legame fra il minore l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione (Cass., sez. 1, 13/10/2021, n. 27907; Cass., 13/12/2018, n. 32231).

Valutazione questa che è stata compiuta dal giudice di merito che proprio valorizzando le dichiarazioni del padre ha rilevato che la durata di 4 dell'allontanamento volontario della minore avesse compromesso lo stabile legame fra i medesimi e l'immobile già adibito a casa familiare escludendo quindi la possibilità di rinsaldare e consolidare il rapporto con la casa coniugale.

A fronte di tale valutazione il ricorrente propone un difforme, apprezzamento in fatto delle risultanze probatorie già scrutinate dai giudici del merito sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n. 32505/23).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D. Lgs. 196/2003.

Conclusione

Così deciso in Roma 20 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2025.